DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1976

che autorizza l'Irlanda ad attuare misure protettive per le calzature con tomaia di cuoio naturale originarie della Svizzera

(76/276/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'industria irlandese delle calzature si trova attualmente in gravi difficoltà, che hanno determinato tra l'altro, dal 1973 all'ottobre 1975, una riduzione dell'occupazione da 5 000 a circa 3 500 persone, con un'ulteriore prevista diminuzione di 310 posti di lavoro a breve scadenza ; che la produzione irlandese di calzature è situata principalmente in regioni ove essa rappresenta spesso la principale se non l'unica fonte locale di occupazione ;

considerando che la produzione è diminuita del 30 % nella prima metà del 1975 rispetto allo stesso periodo del 1974, ed ha subito una flessione ancor più notevole nel terzo trimestre del 1975 ; che le esportazioni nei primi tre trimestri 1975 sono diminuite del 20 % rispetto al 1974 ; che la penetrazione delle importazioni è successivamente aumentata dal 34,1 % (1973) al 41,8 % (1974), al 45,4 % (gennaio-marzo 1975), al 52,1 % (aprile-giugno 1975) ed al 51,4 % (luglio-settembre 1975) ;

considerando che questi sviluppi possono causare un grave deterioramento della situazione economica di questa regione della Comunità ;

considerando che è quindi necessario mantenere temporaneamente un adeguato livello di protezione tariffaria in Irlanda per l'industria in questione ;

considerando che sulle calzature con tomaia di cuoio naturale l'Irlanda applica, dal 1° gennaio 1976 al 30 giugno 1976, in seguito all'autorizzazione della Commissione concessa con decisione del 22 dicembre 1975, i seguenti dazi :

Regno Unito:	9,0 %
Altri Stati membri :	18,5 %
Tasso pieno :	23,5 % ;

considerando che è opportuno prendere misure analoghe per quanto riguarda le importazioni di questo prodotto originario della Svizzera, in conformità dell'articolo 26 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Svizzera del 22 luglio 1972 (2), il che comporterebbe una riduzione tariffaria inferiore a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto accordo, a norma del quale il dazio applicato dall'Irlanda alle importazioni di questo prodotto originario della Svizzera dovrebbe essere ridotto al 10,8 % oppure a 0,09 sterline per paio, scegliendo la più alta di queste due cifre ;

considerando che sono state tenute consultazioni con la Svizzera in conformità dell'articolo 27 dell'accordo CEE-Svizzera,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad applicare fino al 30 giugno 1976 il dazio del 18,5 % sulle calzature con tomaia di cuoio naturale, della sottovoce 64.02 A della tariffa doganale comune originarie della Svizzera.

Articolo 2

La presente decisione è destinata all'Irlanda.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 284.

(2) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.